



COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi 37 - 27020 Travacò Siccomario - PV

tel.: 0382482003-482230 • Fax: 0382482303

UFFICIO TECNICO

Prot. n.8918

Travacò Siccomario, 23/11/2010

ORDINANZA SANZIONATORIA DI NATURA PECUNIARIA n°20/10 (AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la L.R. 11 marzo 2005, n° 12 "Legge per il governo del territorio".

Vista la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs 22 gennaio 2004 n° 42 e successive modificazioni ed integrazioni, presentata in data 21 settembre 2010 prot. n° 7059 dal Sig Parazzoli Sandro nato a Pavia il 22/10/1975 Codice Fiscale PRZSDR75R22G388G, residente in via I° maggio n° 1 a Travacò Siccomario (PV) in qualità di proprietario per:

- Demolizione di comignolo posto sulla falda anteriore e costruzione di nuovo comignolo sulla falda posteriore;

così come indicato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica redatti dal geom Ciardiello Felice;

Richiamata altresì la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n° 241, inoltrata in data 03/08/2010 prot. n° 5785 al Sig. Parazzoli Sandro a seguito di sopralluogo effettuato in data 27/07/10 per verifiche d'ufficio, dove si riscontravano lavori eseguiti in assenza dei necessari provvedimenti autorizzativi previsti per:

- Demolizione di comignolo posto sulla falda anteriore e costruzione di nuovo comignolo sulla falda posteriore;

Considerato che l'art. 167 del D.lgs 22 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni "Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria", così recita:

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1 -quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1 comma 37, lettera b), n.1) della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Vista la L.R. 11 marzo 2005, n° 12 "Legge per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 80 prevede che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, rispettivamente, agli artt. 146, 159 e 167 del D.lgs 42/2004 sono esercitate dai comuni;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione del Paesaggio nella seduta del 05/10/2010;

Visto il parere favorevole vincolante espresso della Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio di Milano prot. n° 19863BBNN/PS del 25/10/10;

Verificato che l'intervento realizzato rientra tra le tipologie di cui agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 ter del D.lgs 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è compatibile con l'ambito tutelato e non ha arrecato danno ambientale, così come attestato con il certificato di compatibilità paesaggistica prot. n° 8888 del 22/11/10, rilasciato da questo Comune al Sig. Parazzoli Sandro;

Ritenuto pertanto, di doversi applicare il combinato disposto dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 83 della L.R. 12/05 che, in particolare, stabilisce che l'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro (€ 500,00#);

Verificato che l'istruttoria compiuta non ha individuato alcun tipo di profitto che l'interessato ha tratto o potrebbe trarre dalla realizzazione delle contestate difformità edilizie;

ORDINA

A:

Sig PARAZZOLI SANDRO nato a Pavia il 22/10/1975
residente in via I° maggio n° 1 – 27020 Travacò Sicc.(PV)
in qualità di proprietario,

per quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 167 del D.lgs 42/2004 e 83 della L.R. 12/2005, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00) (corrispondente al minimo previsto dalla normativa stessa), cui dovranno essere aggiunti € 52,00 (cinquantadue/00) per le spese di istruttoria;

La somma complessiva di € 552,00 (cinquecentocinquantadue/00) comprensiva delle spese di istruttoria e notificazione, andrà versata entro e non oltre 30gg dalla notifica della presente ordinanza tramite versamento sul c.c.p n° 13086277 intestato al Comune di Travacò Siccomario, avvertendo che in caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta secondo le disposizioni di legge in materia;

Il presente provvedimento viene notificato con le modalità previste dalla legislazione vigente;

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR N° 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento;

Travacò Siccomario, 23/11/10

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni